

## **Sentenza 23 luglio 2013 , n. 230**

**Materia:** Bilancio e contabilità pubblica

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** principio di leale collaborazione e art. 53 dello statuto speciale

**Ricorrente:** Regione autonoma Sardegna

**Oggetto:** art. 6, comma 19, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

**Esito:** parziale fondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Anna Traniello Gradassi

La Regione autonoma Sardegna ha impugnato l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché degli artt. 3, primo comma, lettera p), 4, primo comma, lettere f) e g), e 6 dello stesso statuto speciale, quest'ultimo articolo in relazione all'art. 3 e all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

La norma prevede che le convenzioni di cui all'art. 1, comma 5-bis, lett. f), del d.l. n. 125/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 163/2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione e che ogni successiva modifica ovvero integrazione delle stesse è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate.

La Corte ritiene la questione in parte inammissibile e in parte fondata.

Quanto al primo periodo del comma 19 dell'art. 6 del d.l. n. 95 del 2012, il quale prevede che “le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione”, il ricorso è inammissibile, stante la natura meramente ricognitiva della disposizione in esame che nulla aggiunge al contenuto delle convenzioni, e cioè al profilo al quale attiene la lamentata lesione delle competenze regionali.

La disposizione infatti non introduce alcun elemento nuovo e ulteriore in ordine al contenuto delle convenzioni e alla individuazione dei soggetti coinvolti nel relativo iter formativo. Tali profili sono già oggetto di compiuta disciplina da parte dell'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del d.l. n. 125 del 2010, il quale ha cristallizzato il contenuto degli schemi di convenzione, già costituenti atti di gara nella procedura di privatizzazione di Tirrenia di Navigazione s.p.a. e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A fronte di tale disciplina, che ha già fissato integralmente il contenuto delle convenzioni,

la disposizione in esame si limita a prevedere, al fine di assicurare certezza sulla definizione della procedura di privatizzazione, l'approvazione ope legis delle convenzioni stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali.

Quanto al secondo periodo del comma 19 dell'art. 6 del d.l. n. 95 del 2012, secondo cui "ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate", il ricorso è fondato.

La corte premette che la materia in esame è ascrivibile in prevalenza alla "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, stante la finalità perseguita dalla disciplina introdotta con tale norma: quella, cioè, di "adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte". La corte precisa che il concetto di concorrenza ha un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale. Vanno dunque ricondotte a tale materia le norme che perseguono "anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio", come la norma in esame.

Tanto premesso la Corte ritiene tuttavia fondato il ricorso, nella parte riguardante il secondo periodo del comma impugnato, quanto alla violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 53 dello statuto speciale.

Difatti, la determinazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento del servizio di collegamento marittimo avente ad oggetto in particolare la Regione autonoma Sardegna è espressione di un potere, sì, statale, in quanto pertinente alla concorrenza, ma che tocca direttamente un interesse differenziato della Regione e che interferisce in misura rilevante sulle scelte rientranti nelle competenze della medesima, quali il turismo e l'industria alberghiera

In presenza di una simile sovrapposizione di competenze il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, "le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice". E l'applicazione di questo canone impone alla legge statale di predisporre adeguate modalità di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

Tali modalità sono nella specie delineate dall'art. 53 dello statuto speciale, secondo il quale la Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla". La disposizione statutaria richiede una reale e significativa partecipazione della Regione alla elaborazione delle tariffe e alla regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione con l'isola. Tale partecipazione non è garantita dalla formula "sentite le regioni interessate", che si limita ad imporre la mera acquisizione del parere, risultando, invece, necessario un procedimento che assicuri un efficace coinvolgimento della Regione e che evoca, quindi, la figura dell'intesa fra i due enti.

La Corte dichiara quindi la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui non contiene, dopo le parole "sentite le regioni interessate", le parole "e d'intesa con la Regione Sardegna" per violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 53 dello statuto speciale.